



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo
Il Presidente

Parma, 20 maggio 2024

AL DIRETTORE GENERALE

AL DIRIGENTE AVV. RICCARDO MICHELINI

E p.c. AL MAGNIFICO RETTORE

Loro Sedi

OGGETTO: parere obbligatorio sul “Regolamento per la gestione delle situazioni di emergenza e urgenza dell’Università di Parma”

Gentilissimi,

si inoltra il parere in oggetto, assunto con deliberazione del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo nella seduta odierna di aggiornamento del Consesso.

Cordiali saluti.

Carla Sfamurri

Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 2/2005

OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA E URGENZA DELL' UNIVERSITA' DI PARMA

CPTA
Seduta del 16 05 aggiornata
al 20.05.2024

Premessa

Il Regolamento di gestione delle situazioni di emergenza e urgenza a nostro avviso dovrebbe avere un taglio molto operativo mentre il presente testo ci sembra demandare ad accordi ulteriori le modalità operative connesse nella gestione delle emergenze. Consigliamo pertanto di trasformare in modo esplicito le dichiarazioni di intenti in percorsi operativi chiari ed attuabili.

Osservazioni

ART.2 c.1 Gli interventi di cui all'art. 1 sono garantiti dalle seguenti strutture:
- Direzione Generale – U.O. Vigilanza e Logistica;
- Area Edilizia e infrastrutture;
- Area Sistemi informativi – U.O. Sistemi Tecnologici e Infrastrutture;

Si chiede che personale afferente a strutture diverse da quelle individuate, fatta salva la idoneità del profilo dei richiedenti, possa proporre la propria disponibilità ad effettuare il servizio di reperibilità.

ART.2 c.3 Ai fini della gestione del sistema degli interventi, i Responsabili apicali di tali Strutture con proprio atto nominano uno o più Coordinatori che avranno il compito di individuare il personale in possesso dei necessari e adeguati requisiti per la gestione degli interventi e le procedure di attivazione del personale addetto, ed eventualmente intervenire di persona nei casi di particolare gravità. Al personale individuato, come sopra indicato, verranno fornite dal rispettivo Coordinatore le corrette indicazioni relative alle modalità di attivazione in caso di chiamata emergenziale

Si propone di organizzare le informazioni presenti e integrare nel dettaglio l'architettura del sistema di gestione degli interventi (ambiti? gerarchia? altro?) e le relative procedure previste per l'attivazione del personale addetto.

Si evidenzia come in questo articolo venga specificato che, per casi di particolare gravità, la figura del coordinatore debba a suo giudizio intervenire di persona: questo ne comporta, di fatto, una reperibilità continua nei giorni in cui è attivo il suo servizio. Il coordinatore, per sapere se si tratta di un evento particolarmente grave, ne deve necessariamente essere messo a conoscenza, obbligandolo ad essere quindi sempre per lo meno raggiungibile telefonicamente oltre che disponibile a recarsi in loco qualora ve ne fosse esigenza.

Caso analogo si ripropone con la figura del responsabile di laboratorio/luogo a rischio specifico, di cui all' art. 4 c.1

ART.2 c.7 Il personale che usufruisce a qualsiasi titolo della Legge n. 104/1992 non potrà essere adibito alle attività di cui al presente regolamento

Qualora non sussistano motivazioni di giurisprudenza del lavoro, si propone la abrogazione di questo comma e la relativa modifica del modulo di adesione in calce al regolamento. Si figura come la adesione al servizio di reperibilità sia esclusivamente su base volontaria e revocabile previo preavviso di 15 giorni.

ART.3 c.3 Il personale incaricato dovrà sempre mettersi nella condizione di ricevere le chiamate di servizio. In caso di grave impedimento di qualsiasi natura dovrà tempestivamente darne comunicazione al Coordinatore di riferimento. La mancata comunicazione potrà dare luogo a responsabilità disciplinare in assenza di motivata giustificazione.

Si segnala che si potrebbe di nuovo configurare una reperibilità continua del coordinatore.

Si chiede di specificare cosa comporti a livello disciplinare la sola mancata comunicazione di impedimento a ricevere chiamate quando questo non comporti una mancata risposta ad una richiesta di intervento.

La condizione di impedimento nel ricevere chiamate, senza previa comunicazione al coordinatore, può comportare la mancata risposta: si chiede di specificare cosa questo venga a comportare in termini disciplinari e di compenso.

Si chiede di specificare meglio gli aspetti disciplinari evidenziando anche che non è contemplato il caso di mancata risposta

ART.3 c.4 Il personale incaricato, in caso di chiamata per una situazione di emergenza/urgenza, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto. Dovrà raggiungere, con mezzi propri e nel più breve tempo possibile, il luogo nel quale si rende necessario l'intervento oppure potrà effettuare l'intervento da remoto, nel caso in cui questo sia possibile.

Si chiede di attivare un accordo con i competenti uffici comunali affinché sia consentito al dipendente transitare/sostare col proprio mezzo in ZTL limitatamente al tempo necessario a svolgere il servizio di emergenza/urgenza (e.g. segnalazione ex post della targa del mezzo utilizzato a Infomobility).

ART.3 c.5 Nel primo caso, intervento sul posto, prima di recarsi sul luogo si è verificata la situazione di emergenza/urgenza, il/la dipendente dovrà contattare telefonicamente l'Istituto di Vigilanza preposto (tranne nel caso in cui sia stato preventivamente avvisato dalla Vigilanza stessa) per accordarsi al fine di giungere in contemporanea sul luogo di cui alla chiamata con l'addetto incaricato. Il/la dipendente non dovrà in nessun caso entrare in un qualsiasi edificio o struttura senza essere accompagnato dall'addetto dell'Istituto di Vigilanza. Qualora il/la dipendente, una volta contattato/a, non intervenga sul luogo entro il limite temporale preventivamente concordato con il proprio Coordinatore e risulti non riscontrabile probatoriamente la causa di forza maggiore, l'interessato/a decadrà dal beneficio economico previsto, fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi.

Si chiede di specificare quali saranno i provvedimenti amministrativi nei confronti del dipendente che interverrà su una chiamata oltre i limiti temporali concordati con coordinatore.

Si chiede di non togliere il beneficio economico in toto al dipendente che dia tardivo riscontro alla chiamata, e di riconoscere al medesimo la componente economica legata alle effettive ore della durata dell'intervento.

ART.3 c.6 Nel secondo caso, interventi che non necessitino di presenza in loco del/della dipendente, le situazioni di emergenza/urgenza verificatesi potranno essere risolte da remoto tramite l'utilizzo dei sistemi e dei servizi informatici e telefonici di Ateneo.

Si chiede di integrare il comma andando ad aggiungere, fatte salve le osservazioni di cui sopra, la parte finale del comma precedente dove si impone il rispetto, in modo riscontrabile, di un limite temporale di intervento dettato da quanto alle procedure individuate dal coordinatore

ART.4 c.1 Nei casi di chiamata per emergenze o urgenze sorte in luoghi a rischio specifico (chimico, biologico, fisico-ingegneristico, radiogeno e sanitario), il personale chiamato a intervenire non potrà accedere ai laboratori e ai locali se non accompagnato dal responsabile degli stessi o della struttura o comunque senza il loro esplicito consenso.

Si suggerisce di esplicitare:

- a) cosa si intende per *consenso "esplicito" del Responsabile dei luoghi a rischio specifico*;
- b) come si deve procedere in assenza del *consenso "esplicito" del Responsabile dei luoghi a rischio specifico* pur non potendo accedere ai locali, come riportato. (e.g. mancata risposta del responsabile)

Si evidenzia come, analogamente per quanto alla figura del Coordinatore, anche per il responsabile di luoghi o laboratori a rischio specifico, si configura una sorta di reperibilità continua per poter essere disponibile o ad accompagnare il dipendente in servizio di reperibilità o per poter dargli esplicito consenso ad accedere ai luoghi.

ART.4 c.2 In caso di intervento in locali a rischio specifico e se ritenuto necessario, il personale, dopo aver contattato il responsabile di laboratorio, ovvero il responsabile della struttura interessata, dovrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Fatto salvo quanto previste dalle procedure specifiche e premesso che già in art.2 c.1 il dipendente in servizio di reperibilità è autorizzato a richiedere l'intervento dei VV.FF, si chiede di fugare ogni ambiguità esplicitando chiaramente se l'intervento dei VV.FF. sia sempre da richiedere in casi emergenza/urgenza in luoghi a rischio specifico. Qualora l'intervento dei medesimi sia sempre a giudizio del personale in reperibilità, il verbo "dovere" risulta non coerente.

Congiuntamente a quanto osservato prima, il ribadire la necessità da parte del dipendente di dovere contattare il responsabile di laboratorio/luogo a rischio specifico rafforza la ipotesi di una sua continua reperibilità.

ART.5 c.1 Ai sensi dell'art. 56, comma 1 del CCNL 16.10.2008 (ex art. 27 CCNL 27.01.2005), l'Amministrazione concorderà in sede di contrattazione integrativa le risorse economiche annualmente destinate allo scopo e l'importo delle indennità per ogni turno svolto dal personale individuato.

Si chiede se i riferimenti al vecchio contratto sono ancora pertinenti alla luce del più recente CCNL .

Allegato 1 Consenso individuale di adesione

Si suggerisce di eliminare la dicitura "che il proprio consenso non comporta un disagio eccessivo alla propria vita familiare e sociale", qualora non previsto nelle disposizioni normative. Il dipendente che manifesta il proprio consenso ha già provveduto a fare le proprie personali valutazioni relative ai costi/benefici della scelta .